

Diritto di accesso: art. 25 l. 241/1990

Amministrativo -Diritto di accesso: art. 25 l. 241/1990 - difficolta' di rinvenire il fascicolo - non e' una ragionevole giustificazione

Amministrativo - Diritto di accesso: art. 25 l. 241/1990 - difficoltà di rinvenire il fascicolo - non e' una ragionevole giustificazione (TAR Lazio. sez. III, sentenza 14.10.2003 n. 8356)

TAR Lazio. sez. III, sentenza 14.10.2003 n. 8356

FATTO E DIRITTO

- 1. Con ricorso ex art. 25 l. 241/1990 il ricorrente ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi in merito alla sua istanza di accesso ai seguenti documenti amministrativi:
- a) della delibera adottata dal Comitato Centrale dell'Albo Nazionale dei Costruttori in data 27 marzo 1996, con la quale è stata disposta la modifica della società Tuscia per Appalti Stradali Costruzioni Edilizie S.r.l., ai sensi e per gli effetti del d.m. 9 marzo 1989, n. 172;
- b) certificati di esecuzione lavori relativi al quinquennio antecedente il 12 gennaio 1996, data di presentazione della domanda del provvedimento di modifica;
- c) ogni altro atto e documento presupposto dalla delibera adottata nell'adunanza del 27 marzo 1996.

L'esibizione della suddetta documentazione è stata chiesta senza esito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dall'Ispettorato generali per i Contratti con raccomandata A/R del 26 settembre 2002.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è costituito in giudizio ed ha con memoria depositata il 7 febbraio 2003 evidenziato che la richiesta avanzata dall'odierno ricorrente non è stata in alcun modo respinta, come si lascia credere nell'atto introduttivo del giudizio, ma più semplicemente si sono incontrate oggettive difficoltà nel reperire la documentazione, cui il medesimo è interessato, in connessione alla soppressione dell'Albo Nazionale dei Costruttori ed al processo in atto di riorganizzazione del Ministero.

Di tutto ciò si sarebbe provveduto a notiziare il legale del ricorrente con nota del 13 gennaio 2003 nella quale è stata anche manifestata la volontà del Ministero di continuare la ricerca del fascicolo riguardante la Società Tuscia ai fine di reperire i documenti che il Gioacchini aspira ad avere.

Si assume da parte della resistente che siffatta disponibilità comporterebbe senza dubbio l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; in subordine, e, nella non creduta ipotesi in cui l'istante intenda insistere nel proposto gravame, viene sottolineata



Diritto di accesso: art. 25 l. 241/1990

l'inammissibilità del medesimo.

All'udienza del 16 aprile 2003 la causa è stata trattenuta a decisione.

2. - Con sentenza n. 1345 del 20 febbraio 2003 questa Sezione, per la esaustiva disamina delle questioni addotte, ha disposto l'acquisizione di ulteriore documentazione, consistente in copia della nota datata 13 gennaio 2003, unitamente a quant'altro ritenuto necessario ed eventualmente all'esito delle ulteriori ricerche espletate.

Il competente Dirigente Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, onerato dell'incombente, non vi ha provveduto nel termine assegnato ed entro la data fissata per l'ulteriore trattazione della causa.

Pertanto il ricorso è stato introitato a decisione nell'udienza stabilita del 16 aprile 2003.

3. - Il ricorso è fondato.

La difficoltà di reperimento del fascicolo non può costituire ostacolo all'esercizio del diritto di accesso, se protratto oltre termini ragionevoli; inoltre, il sopravvenuto difetto d'interesse vantato dall'Amministrazione resistente non può realizzarsi in assenza di un fatto nuovo esaustivo dell'interesse dedotto.

L'interesse alla conoscenza di atti amministrativi assurge a bene della vita, autonomo rispetto alla posizione di diritto o di interesse legittimo di tipo sostanziale, il cui esercizio nella specie viene di fatto precluso dall'Amministrazione, in assenza di ragionevole giustificazione e nonostante - peraltro - anche l'acquisizione istruttoria disposta da questa Autorità giudiziaria.

Conclusivamente, poiché non è contestabile che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali oggetto di accesso abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei confronti dell'istante, l'Amministrazione non può esimersi dal rilasciare al ricorrente la documentazione reclamata, per quanto laboriose possano essere le ricerche d'archivio.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione III - accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dichiara l'obbligo dell'Amministrazione resistente di rilasciare al ricorrente la documentazione richiesta e di cui a parte motiva.

Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano forfettariamente a favore del ricorrente in Euro 1.000,00 (Euro mille/00).



Diritto di accesso: art. 25 l. 241/1990

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma il 16 aprile 2003

Depositata in cancelleria il 14 ottobre 2003 n. 8356